



Partners associati:  
Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:  
Sega D.ssa Barbara  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Campostrini Rag. Barbara  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Arveti D.ssa Nives  
Olivetti Dott. Marcello  
Scassa D.ssa Sara



Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO  
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 05

## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2019 n. 02

**Integrazione FAQ Agenzia delle Entrate  
“Le fatture datate 2018 potranno non  
essere elettroniche”**



Seppure in modo anomalo e un po' tardivo (ma meglio tardi che mai!!!!) l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento **da ritenere definitivo** per quanto concerne l'inquadramento di quelle fatture che recano data 2018 ma che sono state o che vengono spedite in questi primi giorni di Gennaio 2019.

Come noto, e come riscontrato anche da alcune prese di posizione di alcuni importanti Gruppi Industriali e della GDO, seguendo una improvvida interpretazione dottrinale pubblicata su un noto quotidiano economico, stava emergendo la tendenza di richiedere che anche le fatture datate 2018 (e quindi riferite a operazioni effettuate in tale anno), ma spedite nel 2019, dovessero essere emesse in formato XML ed inviate tramite lo SDI, pena la non detraibilità dell'IVA in esse indicata.

Tale lettura estensiva della norma non era giustificata ed avrebbe creato, come sta creando, non poca confusione negli operatori amministrativi.

Molto opportuno risulta quindi l'intervento della Agenzia delle Entrate che, con evidente intento chiarificatore e semplificativo, afferma testualmente, integrando le proprie risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito, che:

***“se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018 la fattura può non essere elettronica, invece, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019 la fattura deve essere emessa in formato elettronico.”***

Pertanto il nuovo testo della risposta oggetto di integrazione è diventato il seguente

**Domanda: Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?**

#### **Risposta**

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.

Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (*la data è sicuramente un elemento qualificante*) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

**In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.**

In base a tale precisazione consegue quindi che le fatture datate 2018, ancorché trasmesse nel 2019, potranno essere emesse, trasmesse, ricevute e registrate (detraendo con pieno diritto la relativa IVA) in formato analogico e non necessariamente in formato elettronico.

Allo stato attuale delle cose si presenteranno pertanto tre casistiche riguardanti le fatture di acquisto datate 2018

A) Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico – tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella



liquidazione periodica di Gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA

- B) Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato XML tramite lo SDI – tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di Gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA
- C) Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018 – tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di Dicembre 2018, **in quanto dovrà essere detratta nella dichiarazione relativa all'anno del ricevimento**

Si ricorda infatti che il D.L. 119/2018 convertito nella legge 136 del 2018 ha previsto, **a decorrere dal 24 ottobre 2018**, la possibilità di detrarre l'IVA delle fatture, sia analogiche che elettroniche, ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (retroimputazione) e non più al momento di ricezione della fattura, ad eccezione dell'ultima liquidazione periodica dell'anno.

La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/72.

Ne consegue quindi che, se i beni vengono consegnati al cessionario a dicembre 2018 e la fattura viene ricevuta dallo stesso a gennaio 2019, la detrazione IVA potrà essere esercitata a decorrere dal mese di gennaio 2019 senza che sia possibile retrodatare la detrazione a dicembre dell'anno 2018.

Qualora la fattura venga registrata nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2020, la detrazione andrà esercitata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo precedente rispetto a quello in cui avviene la registrazione della fattura di acquisto, quindi la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 (Dichiarazione IVA 2020) mediante utilizzo di apposito registro sezionale (questione da confermare).

Da ciò consegue che se il documento indicato nel precedente caso C) dovesse essere registrato nel corso del 2019 (tassativamente entro il 30 Aprile 2019), la relativa IVA non potrà essere detratta nella liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.

**SI CONSIGLIA PERTANTO VIVAMENTE DI PROCEDERE A REGISTRARE NELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DI DICEMBRE TUTTI I DOCUMENTI DI ACQUISTO DATATI 2018 E RICEVUTI ENTRO LA FINE DEL 2018 STESSO ONDE EVITARE INUTILI ADEMPIMENTI**

Si ricorda infine che la Circolare 1 del 2018 della ADE aveva affermato che in mancanza di prove concrete riguardanti il ricevimento delle fatture di acquisto (e-mail, buste postali ecc.) valgono le procedure interne adottate da ogni singola azienda (protocollo, ecc.)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani